

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3970

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALINOVÌ, AZZARO, MANCINI GIACOMO, RIZZO, DI RE, ARMATO, AULETA, CAFARELLI, CASINI CARLO, CIOFI degli ATTI, FIORINO, FITTANTE, GARAVAGLIA, LUSSIGNOLI, MANNINO ANTONINO, MONGIELLO, OCCHETTO, VIOLANTE

Presentata il 7 agosto 1986

Modifiche ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esperienza maturata in oltre tre anni di applicazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, consente di affermare che essa si pone come un valido strumento di lotta contro la mafia

La nuova configurazione del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, le altre disposizioni che innovando in modo radicale rispetto alla legislazione precedente, consentono di colpire, con misure patrimoniali, la accumulazione illecita mafiosa e di arginare, con misure interdittive, lo sfruttamento mafioso dei canali della pubblica amministrazione, hanno già manifestato, come ha avuto modi di verificare la Commissione parla-

mentare sul fenomeno della mafia, di essere dei forti punti di attacco, idonei a scardinare le organizzazioni e gli interessi mafiosi

Epperò la Commissione ha altresì accertato che in sede di attuazione della legge sono emerse lacune, deviazioni interpretative, nuove esigenze alle quali occorre dare una urgente risposta normativa per garantire una efficace applicazione dei nuovi istituti e per evitare effetti distorti che possono pregiudicare quel largo consenso del quale la legge deve godere per raggiungere appieno le sue finalità

È stata rilevata la incongruità e la limitatezza di alcuni passaggi della nuova

disciplina e segnatamente di quelli che trattano della custodia dei beni sequestrati e della destinazione dei beni confiscati; per converso è stata rilevata una eccessiva dilatazione applicativa di altre disposizioni, quali quelle relative alla cosiddetta certificazione antimafia, che ha determinato gravi ripercussioni a carico di migliaia di cittadini e disagi e costi per numerosi operatori economici che intrattengono rapporti negoziali con la pubblica amministrazione.

Su un piano più generale, con riferimento alla materia delle misure di prevenzione, la Commissione parlamentare ha avuto modo di registrare forti critiche e dissensi nei confronti di due istituti previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, la diffida del questore e la misura del soggiorno obbligatorio che, anche alla luce della ormai lunga esperienza acquisita, appaiono inutili o peggio controproducenti ai fini di una effettiva azione di prevenzione.

In conseguenza, i firmatari del presente progetto di legge, tutti componenti della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, valorizzando i suggerimenti e le proposte contenute nella relazione che la Commissione ha presentato al Parlamento il 28 marzo 1985, nonché la mozione, che a conclusione del dibattito sulla relazione, la Camera dei deputati ha approvato nella seduta del 13 marzo 1986, pongono all'attenzione del Parlamento alcuni punti sui quali più urgente si avverte la necessità di una riforma.

La proposta di legge non esaurisce l'ambito degli interventi legislativi necessari per rendere più incisiva l'azione dello Stato contro la mafia e le altre organizzazioni similari, sui quali la relazione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia ha già fornito chiare indicazioni.

Essa si occupa di un campo ben delimitato perché quel che allo stato appare indifferibile è la revisione di alcune disposizioni della legge « Rognoni-La Torre » e della legge n. 1423, per porre rimedio ad alcuni gravi inconvenienti ve-

rificatisi, con il massimo della sollecitudine, sollecitudine che sarebbe compromessa se il progetto di legge si desse carico di indicare il complesso delle riforme necessarie per una più efficace lotta alla mafia.

Passando all'esame dell'articolato, è il caso di segnalare che i primi nove articoli contengono modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che è la legge fondamentale in materia di misure di prevenzione.

L'esigenza di una revisione di alcune disposizioni della citata legge è da tempo avvertita ed è stata ulteriormente rafforzata dai dati acquisiti dalla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, i quali anzitutto mettono in evidenza la necessità che si proceda all'abolizione di un istituto, quale la diffida del questore, che non è di giovamento alcuno ai fini della prevenzione e che spesso produce effetti che con tali fini sono in aperto contrasto.

Si legge nella relazione della Commissione parlamentare che la lunga esperienza maturata dimostra che la diffida, mentre non è in grado di raffrenare le esplosioni delittuose della mafia, della camorra e di altre organizzazioni criminali (in Sicilia, malgrado l'elevato numero di diffidati — oltre quarantamila — la mafia ha fortemente aumentato i livelli della sua forza e della sua sanguinaria tracotanza), per converso provoca effetti assai negativi che non giovano al recupero sociale del soggetto nei cui confronti il provvedimento è disposto.

La diffida, nella pratica, grava sul diffidato come un marchio che rende assai difficile il suo inserimento nel mondo del lavoro. Si deve poi aggiungere che il ritiro della patente di guida, che quasi sempre segue il provvedimento di diffida, è recepito dall'interessato come un atto ingiustamente punitivo, dato che non è di ostacolo al compimento di attività criminali, e aggrava ulteriormente le sue possibilità di lavoro.

A tali gravi inconvenienti occorre dare una adeguata risposta non già prevenendo — come da alcuni è stato sostenuto

— una durata della diffida limitata nel tempo, ma abolendo l'istituto perché è la diffida in sé che è posta in discussione ed è oggetto di severe critiche, in quanto non aderente alle finalità della prevenzione.

E del resto in questo senso si è già pronunciato il Parlamento con la mozione approvata il 13 marzo 1986.

Deve poi dirsi che il progetto di legge, nel proporre l'abolizione della diffida, tiene conto di alcune perplessità che sono state manifestate dal Ministero dell'interno e concorda sull'opportunità che ai questori sia concesso uno strumento che consenta un controllo della criminalità e serva ad indurre chi è sospettato di essere dedito ad attività illecite a condurre vita onesta.

Ma per corrispondere a queste giuste esigenze, il progetto di legge propone un istituto assai diverso dalla diffida, il quale si sostanzia in una intimazione orale che il questore può rivolgere a chi è sospettato di essere dedito a traffici illeciti, di vivere abitualmente con proventi di delitti o di esercitare attività economiche finanziate con denaro di provenienza illecita.

Il nuovo istituto vuol essere privo di qualsiasi caratura punitiva ed esclusivamente funzionale alla prevenzione per cui al cittadino è dato di poter fornire chiarimenti, ancor prima dell'intimazione, con la conseguenza che questa può non essere effettuata; inoltre l'efficacia dell'intimazione è limitata a tre anni e, peraltro, si sostanzia soltanto nell'essere la intimazione il presupposto necessario perché nei confronti del soggetto possa essere proposta, nel corso dei tre anni, l'applicazione di una misura di prevenzione. Non sono consentiti altri effetti, quale ad esempio il ritiro della patente di guida ed è espressamente previsto, al fine di non arrecare pregiudizi di sorta al soggetto interessato, che sull'intimazione è imposto il segreto d'ufficio. A tutela dei suoi diritti, la persona che ha subito l'intimazione può richiedere in qualsiasi momento la revoca del provvedimento e, nel caso di diniego, può proporre ricorso al prefetto.

A seguito dell'abolizione della diffida, il progetto di legge prevede (articolo 3) che le diffide disposte cessano di avere efficacia. Solo per quelle che sono state disposte da meno di tre anni è previsto che continuano ad avere efficacia con i limitati effetti dell'intimazione orale.

Con l'articolo 4 si muta la disciplina dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, già previsto dall'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956.

Si stabilisce anzitutto che la sorveglianza speciale può essere inflitta, dopo che sia stato inutilmente utilizzato lo strumento dell'intimazione e nel triennio da essa, a chi sia pericoloso per la sicurezza pubblica. È mantenuta la possibilità di imporre il divieto di soggiorno in un determinato comune o provincia mentre per quanto riguarda l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, la proposta di legge modifica la disciplina vigente e stabilisce, con una serie di previsioni graduate a seconda della pericolosità del soggetto, che il soggiorno obbligatorio in via ordinaria è imposto nello stesso comune dove dimora l'interessato, o in una frazione di esso o al più in un comune vicinore, se il comune di dimora non è sede di un ufficio di polizia; solo nel caso in cui le condizioni ambientali, in relazione alla personalità del soggetto, lo impongono, il soggiorno obbligatorio può essere disposto in altro comune, ma sempre nell'ambito della regione nella quale dimora l'interessato.

La nuova disciplina, che privilegia il comune di dimora, per un verso consente di assicurare una più efficace sorveglianza, perché è in tale luogo che gli organi di polizia hanno una più completa conoscenza del soggetto, della sua personalità e dei rapporti da lui intrattenuti, per altro verso elimina il grave inconveniente, da più parti segnalato, del soggiorno obbligatorio in altre regioni che spesso ha soltanto prodotto l'esportazione e il trapianto di cosche mafiose e camorristiche in località che ne erano indenni e la comprensibile reazione delle popolazioni locali.

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 della legge n. 1423 del 1956, in tema di prescrizioni da imporre al sorvegliato, e in particolare prevede che lo stesso sia munito di un apposito documento sul quale devono essere annotate le prescrizioni con le eventuali aggiunte o modificazioni.

L'articolo 7 modifica l'articolo 6 della legge n. 1423 del 1956, e prevede, nel caso in cui è proposta l'applicazione della misura del soggiorno obbligatorio in altro comune, che nella pendenza del procedimento di prevenzione, all'interessato può essere ritirato il passaporto. Se sussistono motivi di particolare gravità, si può procedere all'applicazione in via provvisoria dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune. Viene pertanto abolita l'attuale disciplina la quale consente che il denunciato, in via provvisoria, possa essere tenuto sotto custodia in un carcere giudiziario.

L'articolo 8 propone una nuova formulazione dell'articolo 9 della legge n. 1423 del 1956, ed estende a chi abusivamente si reca in località nelle quali ha il divieto di soggiornare, il reato già previsto a carico di chi si allontana abusivamente dal luogo ove ha l'obbligo di soggiornare.

L'articolo 9 introduce un nuovo istituto, la riabilitazione a favore di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione.

A richiesta dell'interessato, la riabilitazione è concessa dalla Corte d'Appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto la misura di prevenzione, dopo che sono trascorsi almeno tre anni dalla cessazione della misura e sempreché il soggetto abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Una tale innovazione appare assai opportuna non trovando giustificazione che la persona che ha scontato una misura di prevenzione non sia ammessa ad un beneficio, quale la riabilitazione, di cui può godere chi è stato sottoposto a condanna penale.

È poi da aggiungere che la previsione della riabilitazione anche in tema di misure di prevenzione è doverosa dopo le innovazioni introdotte con la legge « Rognoni-La Torre », considerato che i divieti

sanciti dall'articolo 10 della legge n. 575, perdurano nel tempo, anche dopo che è cessata la misura di prevenzione. Ed infatti la proposta di legge prevede (articolo 23) che la riabilitazione comporta la cessazione delle misure interdittive di cui al citato articolo 10.

Gli articoli 10 e seguenti del progetto di legge contengono alcune opportune modifiche alla legge n. 575 del 1965, nelle parti già modificate dalla legge « Rognoni-La Torre ».

Anzitutto l'articolo 10 prevede che le disposizioni della legge n. 575 del 1965, oltre che agli indiziati di appartenere alla mafia o ad associazioni similari, si applica anche a coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni dedite al traffico degli stupefacenti.

Si tratta di una innovazione di rilevante portata che recepisce una istanza da tempo avanzata dagli organi preposti alla prevenzione e repressione del traffico della droga, i quali hanno più volte sottolineato l'utilità, anche per la sua efficacia deterrente, di una previsione normativa che consenta di colpire i profitti derivanti dallo smercio della droga con le misure patrimoniali introdotte dalla legge « Rognoni-La Torre ».

In tema di accertamenti patrimoniali e bancari l'articolo 11, modificando l'articolo 2-bis della legge n. 575 del 1965, prevede che esse possono essere eseguiti da qualsiasi organo della Guardia di finanza e non soltanto dalla Polizia tributaria e ciò al fine di evitare che tutte le richieste di accertamenti gravino sugli uffici della polizia tributaria, determinando sovraccarichi di lavoro pregiudizievoli per la speditezza delle indagini.

Per le stesse ragioni la norma prevede che la richiesta di informazioni o documenti ad uffici della pubblica amministrazione o ad istituti di credito, può essere effettuata a mezzo di qualsiasi organo di polizia e non soltanto per il tramite della polizia tributaria.

Sempre in tema di richiesta di informazioni o documenti, la norma chiarisce che la richiesta può essere rivolta anche ad imprese o società di ogni tipo. Una

tale precisazione è più che opportuna poiché l'attuale testo dell'articolo 2-bis stranamente fa riferimento soltanto alle società fiduciarie.

Per quanto poi concerne gli accertamenti patrimoniali e bancari a carico di terzi, viene abolito lo specifico riferimento, contenuto nell'articolo 2-bis vigente, al coniuge, ai familiari ed alle altre persone conviventi con il soggetto proposto per l'applicazione della misura di prevenzione e più correttamente è chiarito che gli accertamenti sono effettuati nei confronti di tutti coloro, familiari e non, persone fisiche o giuridiche, società o associazioni, del cui patrimonio il mafioso risulta poter disporre.

L'articolo 12 propone un nuovo testo dell'articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965. Anzitutto, risolvendo incertezze giurisprudenziali, stabilisce che il tribunale, ricevuta la proposta del procuratore della Repubblica o del questore può procedere al sequestro dei beni anche immediatamente, prima della camera di consiglio prevista dalla legge per l'audizione dell'interessato. Ciò, evidentemente, per evitare che la notizia della presentazione della proposta della misura di prevenzione consegua l'effetto della dispersione o dell'occultamento del patrimonio dell'indiziato, o comunque di iniziative intese ad intaccarlo o diminuirlo; si tratta di una sorta di garanzia di buona eseguibilità del provvedimento, con effetto limitato a sessanta giorni dalla data di esecuzione, che cessa di avere efficacia ove il provvedimento non venga confermato in contraddittorio in camera di consiglio.

È inoltre introdotta, sempre in sede di procedimento di prevenzione, la previsione che il giudice può procedere ad accertamenti tecnici, mediante perizia, da eseguirsi con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale. Si fa fronte così all'esigenza di accertamenti di natura contabile e di analisi di natura economica che spesso appaiono necessari in conseguenza degli accertamenti patrimoniali e bancari.

Viene inoltre esplicitamente prevista l'ipotesi in cui l'indiziato possenga quote

di imprese costituite in forma societaria, ed è stabilito che il sequestro è limitato alle quote stesse. Il sequestro, al fine di meglio garantire il diritto dello Stato all'oblazione, è esteso anche ai singoli beni sociali e quindi al patrimonio dell'impresa solo nel caso in cui risulta che l'indiziato dispone direttamente o indirettamente di tutte le quote sociali, perché in tal caso la sua posizione non è diversa da quella di chi è titolare di una impresa individuale.

A finalità analoghe risponde il successivo comma, che sancisce l'inefficacia degli atti di disposizione compiuti dall'indiziato sui beni che compongono il suo patrimonio, dopo che contro di lui è stata proposta l'applicazione di una misura di prevenzione; l'inefficacia non opera, però, nel caso in cui gli atti sono a titolo oneroso e l'altro contraente è in buona fede. Sono inoltre tutelati i diritti del terzo, che è legittimato a far valere le sue ragioni intervenendo nel procedimento.

Sempre al fine di garantire il diritto dello Stato alla confisca, il successivo articolo 17 prevede un apposito reato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, a carico del titolare o amministratore del bene sequestrato che elude o tenta di eludere l'esecuzione o gli effetti del sequestro.

L'articolo 12 sancisce la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, ripetendo quanto è già contenuto nel vigente articolo 2-ter, ma con riferimento al termine entro il quale deve essere pronunciata la confisca — che attualmente è fissato in un anno « dal sequestro » — precisa che la decisione sulla confisca, nel caso di indagini complesse, può essere adottato anche dopo il provvedimento che dispone la misura di prevenzione ma entro sei mesi dalla data di tale provvedimento. Tale termine eccezionalmente può essere prorogato, per una volta soltanto, per altri sei mesi.

Con l'articolo 13 la proposta di legge mira a dare adeguata soluzione ai tanti problemi insorti nella pratica con riferimento alla custodia e amministrazione

dei beni sequestrati, problemi che, in base alla concreta esperienza fin qui fatta, si sono dimostrati assai complessi e hanno dato luogo a gravi inconvenienti.

In primo luogo, con maggiore aderenza alla realtà, viene introdotto il nuovo concetto di « amministrazione » dei beni sequestrati, in sostituzione di quello di « custodia », contenuto nella legge 13 settembre 1982, n. 646.

L'amministrazione dei beni sequestrati è affidata dal tribunale ad un amministratore giudiziario il cui operato è sottoposto alla vigilanza dello stesso tribunale, per mezzo di un giudice delegato. L'amministratore giudiziario, oltre che esente da alcune specifiche incompatibilità, deve essere dotato di particolare qualificazione professionale, qualificazione che deve essere specifica ove si tratti di gestire un'impresa: in questa ipotesi è anche prevista la possibilità che per ogni singola azienda sia nominato un amministratore giudiziario e che questi si possa avvalere di tecnici o esperti, estranei all'azienda.

Tenuto conto che la procedura di sequestro prevista dalla legge n. 646 del 1982, ha finalità di conservazione dei beni e non liquidatorie, la proposta prevede che il tribunale può consentire la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa sequestrata, sia per salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti, sia per consentire utilmente, al termine, o la confisca dell'impresa o la sua restituzione all'inquisito scagionato.

L'amministratore giudiziario dell'azienda, in base a quanto disposto dall'articolo 14, può compiere, con l'autorizzazione del giudice delegato, atti di straordinaria amministrazione e quindi è munito di ogni necessario potere gestionale; è tenuto a riferire inizialmente al giudice delegato sulle condizioni patrimoniali, economiche e funzionali dell'impresa e a tenerlo in seguito informato con regolarità, a precise scadenze. Quanto al compenso dell'amministratore giudiziario, il progetto prevede che il tribunale deve tenere conto delle tariffe vigenti per incarichi analoghi, nonché del lavoro svolto

dall'amministratore, della sua complessità e del valore dei beni sequestrati.

Per il pagamento del compenso è previsto che si provvede con anticipazioni da parte dello Stato solo nel caso in cui non è sufficiente il denaro proveniente dall'amministrazione dei beni sequestrati.

Alla persona che ha subito il sequestro, quando sia priva di altri mezzi di sussistenza, può essere assegnato un sussidio, il cui onere può gravare soltanto sul ricavato dell'amministrazione dei beni sequestrati, e può essere consentita la continuazione dell'abitazione dell'immobile oggetto del sequestro.

Con l'articolo 16 si affronta il problema della destinazione dei beni confiscati. È previsto che una apposita commissione locale, presieduta dal prefetto del luogo ove è ubicato il bene e composta dal questore, dal sindaco, dall'amministratore giudiziario e da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, deve formulare le sue proposte al Ministro delle finanze, che poi assume la decisione, tenendo conto del parere espresso dalla commissione suddetta.

Per quanto riguarda la destinazione dei beni non sono fissati criteri rigidi per far sì che la decisione sia adeguata alla natura del bene ed alla possibilità di una sua utilizzazione. Il bene può essere trasferito ad un ente pubblico, può essere concesso in locazione, affitto o comodato ad enti privati con fini sociali o assistenziali o a cooperative di lavoro: può essere alienato ad imprese a partecipazione pubblica, o venduto al migliore offerente e può essere conservato al patrimonio dello Stato, mediante assegnazione ad una specifica amministrazione, anche periferica.

La proposta di legge prevede che deve essere favorita la destinazione, a fini di utilità sociale del bene confiscato e, nel caso di impresa, la prosecuzione dell'attività produttiva, per non incidere negativamente sull'economia locale e per garantire i livelli occupazionali.

L'articolo 18 propone una nuova disciplina del sistema delle impugnazioni e

stabilisce, al fine di non rendere inutile l'impugnazione, che i provvedimenti che dispongono la revoca, del sequestro, la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie sono esecutivi solo dopo che sono divenuti irrevocabili.

L'articolo 20 disciplina in modo più puntuale la materia delle misure interdittive e, risolvendo problemi interpretativi insorti nella pratica, stabilisce, per la persona sottoposta a misure di prevenzione, nuove incapacità in campo amministrativo. È espressamente previsto che essa non può essere beneficiaria di qualsiasi tipo di licenza, autorizzazione, concessione, iscrizione e titolo abilitativo rilasciato o concesso dalla pubblica amministrazione che consenta una attività lucrativa; di contributi, mutui e finanziamenti pubblici; di appalti, subappalti o contratti similari.

Detti benefici, se già ottenuti al momento della pronuncia del tribunale che dispone la misura di prevenzione, decadono o sono revocati di diritto. Durante il procedimento di prevenzione può essere imposta la sospensione provvisoria delle licenze, concessioni, autorizzazioni e iscrizioni, può essere sospesa la concessione di contributi e finanziamenti e la esecuzione degli appalti e subappalti già aggiudicati.

Si tratta di disposizioni intese tutte a rompere i legami esistenti tra mafioso e pubblica amministrazione, che da sempre sono stati causa di profondi fenomeni di inquinamento e di disonestà amministrativa e punto di forza dello strapotere mafioso.

Il rafforzamento del sistema delle misure interdittive mira, cioè, ad evitare che il mafioso possa godere di situazioni favorevoli, quasi sempre conseguite attraverso collusioni o comportamenti illeciti. Si intende rispondere in questo modo alla necessità, vivamente sentita, di ostacolare il conseguimento di lucri illeciti derivanti dai legami frequentemente riscontrati tra il « sistema economico mafioso » e quelle strutture pubbliche, centrali o locali che, in quanto controllano, in via diretta o

indiretta, importanti circuiti di attività economiche e produttive, rappresentano un obiettivo preferenziale per le organizzazioni criminali. Scopo ultimo è quello di ripristinare condizioni di genuina concorrenza nel mercato, spesso compromesse dal forte peso delle connivenze e della prepotenza e intimidazione mafiosa.

Si inserisce a questo punto la nuova disciplina delle cosiddette certificazioni antimafia.

Era necessario modificare il sistema, fortemente criticato da molte parti, della produzione, praticamente in ogni sede contrattuale che coinvolga soggetti pubblici, di una mole imponente di certificazioni concernenti l'inesistenza di precedenti di tipo mafioso in capo al contraente, ai suoi congiunti, ai suoi soci.

Il nuovo sistema semplificato che il progetto di legge propone, anzitutto si basa sulla dichiarazione che l'interessato, sotto la propria responsabilità, è tenuto a rilasciare, con la quale deve attestare che a suo carico non esiste alcuna delle cause ostative previste dalla legge n. 646, dichiarazione che l'amministrazione o l'ente pubblico provvederà poi a verificare, richiedendo d'ufficio la prescritta certificazione, senza che possano essere intralciati o appesantiti l'iter delle procedure e i tempi tecnici, che incidono spesso in misura notevole sui costi di gestione, soprattutto in tema di appalti o subappalti di opere o forniture pubbliche.

A tutela della veridicità della dichiarazione suddetta, l'articolo 24 prevede nel caso di falsa dichiarazione, un apposito reato che è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Inoltre la proposta di legge stabilisce che la certificazione antimafia neppure in via successiva è richiesta in tutti quei casi, espressamente indicati nell'articolo 14, nei quali essa o è superflua, perché la pubblica amministrazione, in base al meccanismo previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 575 del 1965, è già a conoscenza dell'eventuale esistenza di cause ostative (come in occasione del rinnovo o vidimazione annuale di licenze o con-

cessioni o per i fatti impeditivi riguardanti i familiari) o è ingiustificata, per la modesta rilevanza economica del negozio posto in essere e tenuto conto dell'appesantimento burocratico prodotto dal sistema delle certificazioni.

In conseguenza il progetto di legge prevede che la certificazione in ogni caso non va richiesta per i familiari nonché per le prestazioni di artigiani o liberi professionisti; con riferimento a contributi e finanziamenti o appalti e subappalti, stabilisce che per quelli il cui importo è rispettivamente al di sotto dei dieci e dei cinquanta milioni di lire, viene meno l'obbligo di acquisire la apposita certificazione antimafia.

Una tale riforma, mentre alleggerisce in misura notevole il meccanismo delle certificazioni, con notevole beneficio per le prefetture, per la pubblica amministrazione e per gli operatori economici, in quanto restringe l'area dei controlli, consente una più attenta verifica di quelle situazioni che, per la loro rilevanza economica, meritano che si accerti la eventuale presenza di interessi mafiosi.

L'articolo 22 colma una lacuna, emersa in sede di applicazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, in relazione a situazioni che attualmente non consentono l'inizio del procedimento di prevenzione per cui patrimoni mafiosi, anche ingenti, sfuggono ai provvedimenti di sequestro e di confisca; la norma prevede che, ai soli fini dell'applicazione delle misure patrimoniali, il procedimento di prevenzione può essere iniziato o proseguito anche se l'interessato è assente o non è residente o dimorante in Italia o è sottoposto a libertà vigilata o a misura di sicurezza detentiva.

Un altro notevole inconveniente pratico sul quale la proposta di legge sofferma la sua attenzione riguarda l'arti-

colo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il quale con riferimento all'applicazione delle misure patrimoniali, prevede una sorta di « doppio binario », per cui è possibile che si proceda contestualmente in sede penale e in sede di prevenzione contro le stesse persone e sui medesimi beni. Ne sono derivati conflitti, ritardi, inutili duplicazioni di attività, orientamenti contrastanti nelle due sedi, appesantimenti nel lavoro del giudice istruttore, spesso costretto ad affrontare questioni attinenti a beni sequestrati, di nessuna utilità ai fini dell'indagine istruttoria.

A tali inconvenienti pone rimedio l'articolo 24 della proposta di legge il quale riserva la materia delle misure patrimoniali esclusivamente al procedimento di prevenzione. In conseguenza, la persona nei cui confronti è iniziato procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, sarà sottoposta anche al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione davanti al tribunale competente, ed è nell'ambito di questa procedura che potranno essere adottati i provvedimenti cautelari di carattere patrimoniale e amministrativo previsti dalla legge n. 646 (sequestro dei beni, sospensione di licenze, concessioni, contributi, ecc.).

Quanto al rapporto tra i due procedimenti è previsto che, in sede di procedimento di prevenzione, il tribunale, dopo aver adottato le misure cautelari suddette, può eventualmente sospendere il procedimento fino alla definizione di quello penale.

Il giudizio penale non sarà comunque vincolante in sede di procedimento di prevenzione, poiché il tribunale dovrà decidere valutando l'attuale pericolosità del soggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il questore può intimare oralmente alle persone sospettate di essere dedite a traffici illeciti o di vivere abitualmente in tutto o in parte con proventi di delitti o di esercitare attività economiche finanziate in tutto o in parte con denaro di provenienza illecita, che esistono sospetti a loro carico, con l'indicazione dei motivi che li giustificano, e invitarle a tenere una condotta uniforme alla legge e che non dia più adito a sospetti.

2. Il questore prima dell'intimazione può invitare le persone predette a fornire chiarimenti sulle loro attività, sul loro patrimonio e sui loro mezzi di sussistenza.

3. Dell'intimazione è redatto processo verbale al solo fine di conferirgli data certa. Delle eventuali dichiarazioni dell'interessato non è redatto processo verbale ed esse non possono essere in alcun modo utilizzate a qualsiasi fine.

4. L'intimazione è data dal questore del luogo ove l'interessato dimora abitualmente o ha dimorato più a lungo negli ultimi cinque anni.

5. La persona alla quale è stata fatta l'intimazione può in qualsiasi momento chiedere la revoca della intimazione al questore, che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende respinta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è introdotto il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. L'intimazione data dal questore ha efficacia per tre anni ed è comunicata all'autorità giudiziaria solo nel caso in cui, entro tale termine, a carico della persona è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione.

2. L'intimazione, sulla quale è imposto il segreto di ufficio, non produce altri effetti oltre quelli previsti dalla presente legge ».

ART. 3.

1. Sono abrogate le disposizioni di legge vigenti nella parte in cui fanno riferimento alla diffida del questore, già prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

2. Le diffide in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia. Quelle emanate entro il triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, sino alla scadenza del termine di tre anni dalla data in cui furono disposte, come intimazioni orali, con i limitati effetti previsti dagli articoli precedenti.

ART. 4.

1. L'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 10 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Alle persone indicate nell'articolo 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'intimazione del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti,

la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

2. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

3. Nei casi di grave pericolosità e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

4. Il soggiorno obbligatorio è disposto nel comune di dimora abituale della persona. Qualora nel quinquennio anteriore all'inizio del procedimento di prevenzione la dimora abituale sia mutata, il soggiorno obbligatorio è disposto nel comune in cui la persona ha più a lungo dimorato abitualmente nel corso del quinquennio.

5. Al fine di assicurare un più efficace controllo, ovvero quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, il soggiorno obbligatorio può essere disposto in una frazione del comune o in un comune viciniore ovvero in una frazione di quest'ultimo.

6. Se per la personalità del soggetto e per le condizioni ambientali la permanenza nei luoghi indicati nei commi precedenti non garantisce la funzione di prevenzione della sorveglianza speciale, il soggiorno obbligatorio può essere disposto, su proposta motivata del Procuratore della Repubblica o del questore, in un altro comune o frazione di esso, nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, il questore nella cui provincia la persona dimora, dopo che

nei confronti di questa sia stata infruttuosamente effettuata l'intimazione prevista dall'articolo 1, ne fa proposta motivata al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia ».

ART. 6.

1. L'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Quando il tribunale dispone l'applicazione della misura di prevenzione di cui all'articolo 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

2. A tale scopo il tribunale prescrive all'interessato di vivere onestamente, di rispettare le leggi e, se si tratta di persona che non svolge una attività lavorativa, di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro.

3. In ogni caso gli prescrive di fissare la propria dimora e di darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza entro ventiquattro ore; di non allontanarsi dal comune di dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza; di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità, e comunque senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza; di non detenere e di non portare armi. Inoltre può imporre tutte le altre prescrizioni che ravvisa necessarie avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale.

4. Qualora sia imposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, può essere inoltre prescritto all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza, nei giorni indicati e ad ogni chiamata di essa, munito del documento di cui al comma 5.

5. Alle persone di cui ai commi 3 e 4 è consegnato un documento attestante il

contenuto delle prescrizioni imposte, sul quale devono essere annotate anche le eventuali modifiche delle prescrizioni stesse.

ART. 7.

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno in un determinato comune o frazione di esso, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente. Inoltre, nel caso in cui sussistono motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo di soggiorno in un determinato comune fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione ».

ART. 8.

1. L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Il sorvegliato speciale che viola taluno degli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

2. Il sorvegliato speciale sottoposto all'obbligo di soggiorno in un determinato luogo che abusivamente si allontana dallo stesso, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al sorvegliato speciale, che abusivamente si reca nei luoghi per i quali a suo carico è stato imposto il divieto di soggiorno.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che commette un reato per il quale

riporta condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-*bis*. — 1. Decorsi tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, può essere concessa la riabilitazione all'interessato che abbia dato in tale periodo prove effettive e costanti di buona condotta.

2. La riabilitazione è concessa, a richiesta dell'interessato, dalla Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione. Nel caso in cui l'interessato è stato più volte sottoposto a misure di prevenzione, la competenza è della Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione dell'ultima misura di prevenzione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 597, 598 e 599 del codice di procedura penale ».

ART. 10.

1. L'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, già sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, nonché agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ».

ART. 11.

1. L'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-*bis*. — 1. Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procede, anche a mezzo della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sulle attività economiche e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti può essere proposta l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale perché indiziate di appartenere ad una delle associazioni indicate nell'articolo 1.

2. Accertano, in particolare, se dette persone sono titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti, crediti, mutui agevolati ed altre erogazioni comunque denominate, concesse, erogate o garantite dallo Stato, da enti pubblici o dalla Comunità economica europea.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio si ha modo di ritenere che i soggetti medesimi possano disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, a mezzo della Guardia di finanza o di altri organi di polizia, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato nonché alle imprese e società di ogni tipo, informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti

dei soggetti di cui ai commi 1 e 3. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione, con le modalità di cui agli articoli 337, 338 e 340 del codice di procedura penale ».

ART. 12.

1. L'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-ter. 1. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nel precedente articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo 2-bis.

2. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni, anche se acquisiti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982, n. 646, dei quali la persona nei cui confronti è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3. Dopo la presentazione della proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione, il sequestro previsto dal comma 2 può essere disposto dal tribunale, con provvedimento adottato in camera di consiglio senza contraddittorio, quando sussistano fondati motivi per ritenere che i beni da sottoporre a sequestro possano essere dispersi, occultati, sottratti o alienati. In tal caso il decreto di sequestro perde efficacia se entro sessanta giorni dalla sua esecuzione non è tenuta la camera di consiglio di cui all'arti-

colo 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o il provvedimento non è confermato.

4. Nel corso delle indagini indicate dal comma 1 il tribunale, anche dopo aver disposto il sequestro, può procedere alle perizie tecniche ritenute opportune, osservando in quanto compatibili le norme previste dagli articoli 314 e seguenti del codice di procedura penale.

5. Se l'indiziato è socio di una società di persone o di capitali, e risulta che può disporre, direttamente o indirettamente, di tutte le quote sociali, il sequestro è esteso anche ai beni facenti parte del patrimonio sociale.

6. Gli atti di disposizione compiuti dall'indiziato dopo che sia stata presentata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione sono inefficaci se compiuti per arrecare pregiudizio al diritto dello Stato alla confisca, salvo che, trattandosi di atti a titolo oneroso, l'altro contraente sia in buona fede.

7. Il tribunale dispone il sequestro dei beni oggetto dell'atto di disposizione ma è fatto salvo il diritto dei terzi ad intervenire nel procedimento per la tutela delle loro ragioni, in base a quanto disposto dal comma 11.

8. Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza.

9. Nel caso di indagini complesse la confisca può essere disposta anche successivamente, entro sei mesi dalla data del provvedimento che dispone l'applicazione della misura di prevenzione. Tale termine eccezionalmente può essere prorogato soltanto una volta, con decreto motivato del tribunale, per un tempo non superiore a sei mesi.

10. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non può disporre direttamente o indirettamente.

11. Se i beni sequestrati sono intestati a terzi questi sono chiamati dal tribu-

nale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca e svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni ».

ART. 13.

1. L'articolo 2-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-*quater*. — 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito secondo le forme e con le modalità prescritte dalla legge in materia civile.

2. Per la custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati il tribunale nomina uno o più amministratori giudiziari e delega ad un giudice la vigilanza sull'attività svolta dall'amministratore giudiziario.

3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Qualora sia richiesto dalla speciale natura dei beni sequestrati, il tribunale può tuttavia nominare all'ufficio di amministratore persone di comprovata capacità non munite delle suddette qualifiche professionali, indicando nel provvedimento i motivi della scelta.

4. Se sono sequestrati i beni di una azienda, come amministratore giudiziario deve essere scelta persona che per esperienza e capacità professionale sia in grado di proseguire la gestione dell'azienda.

5. Non può essere nominato amministratore giudiziario la persona nei cui confronti è stata proposta la misura di prevenzione o è stato disposto il sequestro, il coniuge, i parenti, gli affini, i conviventi delle predette persone, chi a favore delle stesse ha prestato la sua attività professionale, si è occupato dei suoi affari o è a lui legato da vincoli di amici-

zia, nonché chi è stato sottoposto a misura di prevenzione o chi non può svolgere le funzioni di curatore fallimentare.

6. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio ottemperando alle prescrizioni imposte dal tribunale. In caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato dal tribunale, su proposta del giudice delegato o d'ufficio.

7. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da altre persone ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 2-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-*quater*. — 1. Con l'autorizzazione scritta del giudice delegato l'amministratore giudiziario può agire e resistere in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare beni, anche se sottoposti a sequestro in forza di quanto disposto dal precedente articolo 2-*quater*, chiedere finanziamenti o scoperture a istituti di credito e compiere anche a tutela di diritti di terzi, altri atti di straordinaria amministrazione. Deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua amministrazione.

2. L'amministratore giudiziario, entro il termine fissato dal giudice delegato e comunque non oltre due mesi dalla nomina, deve presentare al giudice delegato una relazione sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati. Successivamente, ogni due mesi, o nel termine più breve fissato dal giudice delegato, deve presentare una relazione con il rendiconto della sua gestione.

3. Il compenso dell'amministratore giudiziario e per le persone che con lui collaborano è liquidato anche mediante

acconti dal giudice presso il quale pende il procedimento. Se questo si trova dinanzi alla Corte di cassazione, il compenso è liquidato dal giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

4. Il compenso è liquidato, sulla base delle tariffe in vigore per analoghi incarichi, tenendo conto del lavoro svolto, della sua complessità e del valore dei beni sequestrati.

5. Per il pagamento del compenso si provvede con denaro proveniente dall'amministrazione dei beni sequestrati; se questo non è sufficiente si provvede, in tutto o in parte, con anticipazioni da parte dello Stato.

6. Se dal compendio dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese ritenute necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene solo in caso di revoca del sequestro.

7. Il giudice delegato può concedere un sussidio alla persona nei cui confronti è stato disposto il sequestro e che sia priva di mezzi di sussistenza, con denaro proveniente dall'amministrazione dei beni ad essa sequestrati.

8. Se la persona nei cui confronti è disposto il sequestro adibisce l'immobile sequestrato a sua abitazione, il giudice delegato può autorizzare la continuazione dell'abitazione nei limiti delle esigenze dell'interessato e dei suoi familiari ».

ART. 15.

1. L'articolo 2-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come aggiunto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è sostituito dal seguente:

« ART. 2-*quinquies*. 1. Le spese relative al procedimento di prevenzione sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia penale, ap-

provata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero quando non venga applicata la misura di prevenzione, fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 2-*quater*, comma 6.

2. Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-*bis* sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative alla esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 50 ».

ART. 16.

1. Dopo l'articolo 2-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, come aggiunto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è inserito il seguente:

« ART. 2-*sexies*. — 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato.

2. I crediti, i titoli e le somme di denaro sono incamerati a favore dell'erario; le quote di società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice sono liquidate dall'erario; gli altri beni mobili e i beni immobili registrati sono venduti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

3. Ai fini della destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda, i provvedimenti definitivi di confisca degli stessi debbono essere comunicati, a cura delle cancellerie del tribunale, della corte di appello o della Corte di cassazione, al prefetto della provincia nella quale i beni si trovano o ha sede l'azienda.

4. Per la destinazione dei beni di cui al comma 3 il prefetto formula le sue proposte al Ministro delle finanze, sulla base del parere espresso da una commissione provinciale, presieduta dal prefetto medesimo e composta dal questore, dall'intendente di finanza, dal sindaco, da un rappresentante della organizzazione maggiormente rappresentativa dei lavoratori e dei datori di lavoro e da chi esercita l'ufficio di amministratore giudiziario del bene, al momento della confisca.

5. Le proposte devono favorire la destinazione del bene a fini sociali o assistenziali e, se il bene è costituito da un'azienda, devono possibilmente garantire la continuazione dell'attività economica e i livelli occupazionali.

6. La commissione può proporre il trasferimento del bene ad un ente pubblico, la concessione dello stesso in locazione, affitto o comodato ad enti privati con fini sociali o assistenziali, a cooperative di lavoro, la vendita del bene ad imprese a partecipazione pubblica, la vendita al migliore offerente o la conservazione nel patrimonio dello Stato, mediante assegnazione ad una specifica amministrazione, anche periferica.

7. Il Ministro delle finanze dispone con decreto la destinazione del bene, valutate le proposte della commissione prevista dal comma 4.

8. Anche dopo la confisca, l'amministratore giudiziario continua nella sua attività fino a quando, a seguito del provvedimento del Ministro delle finanze, non è effettuato il trasferimento dell'amministrazione al nuovo titolare ».

ART. 17.

1. L'articolo 3 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Le persone nei cui confronti sia stato disposto il sequestro dei beni ai sensi della presente legge, che ne eludano o tentino di eludere l'esecuzione o gli effetti sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si

applica a chiunque avendo la custodia, il possesso, l'amministrazione o comunque la disponibilità di beni sequestrati, pone in essere atti idonei ad eludere l'esecuzione del sequestro, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave ».

ART. 18.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

« I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone rispettivamente il sequestro, la confisca dei beni sequestrati, ovvero la revoca del sequestro o la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie, la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia, nonché il provvedimento con il quale il tribunale rigetta la richiesta di sequestro formulata dal procuratore della Repubblica o dal questore, sono comunicati senza ritardo o comunque entro tre giorni dalla emanazione del provvedimento, al procuratore generale presso la corte d'appello, al procuratore della Repubblica ed agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Durante il termine per il ricorso alla Corte d'appello o durante il giudizio sul ricorso, l'esecuzione del provvedimento che dispone la revoca del sequestro, la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie, è sospesa.

La corte d'appello nel caso in cui il tribunale ha rigettato la richiesta di sequestro, ha i poteri che l'articolo 2-ter attribuisce al tribunale.

L'esecuzione del provvedimento della corte d'appello è sospesa nei casi indicati dal terzo comma ».

ART. 19.

1. L'articolo 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è abrogato.

ART. 20.

1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'articolo 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successivamente integrato dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1982, n. 936, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Con il provvedimento definitivo con il quale è disposta la misura di prevenzione il tribunale dispone altresì che la persona sottoposta a misura di prevenzione non può essere beneficiaria:

a) di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri atti rilasciati dalla pubblica amministrazione che comunque legittimano l'esercizio di attività lucrative;

b) di iscrizioni all'albo degli appaltatori o di fornitori di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, all'albo nazionale dei costruttori, all'albo di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso ed a quelli di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso;

c) di altre iscrizioni o di titoli abilitativi rilasciati dalla pubblica amministrazione che legittimano l'esercizio di attività lucrative;

d) di contributi, finanziamenti, crediti, mutui agevolati ed altre erogazioni comunque denominate, concessi, erogati e garantiti dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità economica europea;

e) di appalti o contratti per l'esecuzione di lavori o la fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione;

f) di subappalti o altri subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli

a caldo e le forniture con posa in opera, riguardanti i contratti di cui alla lettera *e*).

2. La persona proposta per l'applicazione della misura di prevenzione nella prima udienza alla quale interviene, deve dichiarare al tribunale le licenze, le concessioni, le autorizzazioni, le iscrizioni, i titoli abilitativi, i contributi, i finanziamenti, i crediti, i mutui agevolati, le erogazioni, gli appalti, i subappalti e tutti gli altri negozi e contratti indicati nel comma 1 di cui sia beneficiaria o di cui siano beneficiarie le persone che con lei convivono, nonché le imprese individuali e le società delle quali sia titolare o socio o siano titolari o soci le persone che con lei convivono.

3. Con il provvedimento definitivo con il quale è disposta la misura di prevenzione decadono di diritto le licenze, le concessioni, le autorizzazioni, le iscrizioni, i titoli abilitativi, indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1, di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia beneficiaria. Sono inoltre revocati di diritto i contributi, i finanziamenti, i crediti, i mutui agevolati e le altre erogazioni, indicati alla lettera *d*) del comma 1, dei quali sia beneficiaria la persona sottoposta a misura di prevenzione, se concessi ma non ancora erogati. I contratti di appalto e gli altri negozi indicati nelle lettere *e*) ed *f*) del comma 1 sono sottoposti a risoluzione di diritto anche se la loro esecuzione è iniziata.

4. Nel caso in cui i beni confiscati sono destinati all'esercizio di una impresa, il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario, può disporre che la revoca e la risoluzione di diritto previste dal comma 3 non operino nella parte in cui riguardano l'impresa, al fine di garantire che essa possa continuare la sua attività.

5. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravità, può disporre l'applicazione, in via provvisoria, della disposizione prevista dal comma 1, sospendere l'efficacia delle licenze, concessioni,

autorizzazioni, iscrizioni e titoli abilitativi, indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, di cui la persona denunciata sia stata titolare, sospendere le concessioni dei contributi, finanziamenti, crediti, mutui agevolati e le altre erogazioni indicate alla lettera *d)* e sospendere l'esecuzione dei contratti di appalto e degli altri negozi previsti dalle lettere *e)* e *f)*.

6. La decadenza e la sospensione non operano per le licenze, autorizzazioni, concessioni ed iscrizioni e per i titoli abilitativi che, a giudizio del tribunale, consentono una attività economica della quale il beneficiario riesce a trarre soltanto i mezzi di sostentamento per la sua famiglia.

7. Le disposizioni previste dai commi 3, 4 e 6 si applicano anche nei confronti di chi convive con la persona sottoposta a misura di prevenzione. Il divieto previsto dal comma 1 opera a carico della persona convivente per tutto il tempo in cui dura la convivenza e, dopo che è cessata, per un periodo di un anno.

8. La pubblica amministrazione e l'ente pubblico competente prima di rilasciare gli atti amministrativi indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, prima di concedere crediti, finanziamenti, contributi o mutui o le altre erogazioni indicati nella lettera *d)* e prima di stipulare, approvare o autorizzare alcuno dei contratti indicati nelle lettere *e)* ed *f)* deve acquisire dall'interessato apposita dichiarazione di insussistenza a suo carico o a carico delle persone con lui conviventi di alcune delle cause ostative previste dai commi precedenti e dal successivo articolo 10-ter. La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato ed autenticata con le forme stabilite dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1968, n. 15. Con la dichiarazione, l'interessato deve produrre il proprio certificato di famiglia e di residenza di data non anteriore a tre mesi. Nel caso di società, consorzi ed associazioni, l'obbligo di rilasciare la suddetta dichiarazione riguarda soltanto i rappresentanti legali, gli amministratori e — per le società in accomandita semplice — i soci accomandatari. Per

i consorzi, la dichiarazione deve essere rilasciata da chi ha la rappresentanza del consorzio nonché degli imprenditori e delle società consorziate secondo le disposizioni indicate nel comma precedente.

9. La pubblica amministrazione o l'ente pubblico deve comunque acquisire, senza che sia ritardato il procedimento amministrativo, apposita certificazione di insussistenza delle cause ostative previste dal presente articolo e dal successivo articolo 10-ter, riguardante le persone tenute alla dichiarazione di cui al comma 8, rilasciata dalla prefettura del luogo ove ha la sede o la residenza il soggetto interessato.

10. La certificazione non è richiesta:

a) per i familiari conviventi dell'interessato;

b) per gli artigiani e i liberi professionisti;

c) per il rinnovo e la vidimazione di licenze, concessioni, autorizzazioni, iscrizioni o titoli abilitativi;

d) per i contributi, i finanziamenti, i crediti, i mutui agevolati, e le altre erogazioni indicate alla lettera d) del comma 1, se il loro valore non supera i dieci milioni di lire;

e) per la stipulazione, approvazione o autorizzazione di appalti, subappalti o degli altri contratti indicati alle lettere e) e f) del comma 1, se il loro valore non supera i cinquanta milioni di lire, sempre che non si tratti di frazionamenti di un contratto riguardante la realizzazione di una stessa opera.

11. Le certificazioni prefettizie sono esenti da imposta di bollo.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il soggetto interessato è una pubblica amministrazione, un ente o un'azienda pubblica.

ART. 21.

1. L'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo

20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 10-ter. — 1. Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente alla gestione e agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza per le licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 10.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di imprese individuali o di società di persone o di capitali delle quali la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.

3. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter ».

ART. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dai seguenti:

« Nei confronti di persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata o di persona assente o non residente o dimorante nel territorio dello Stato, il procedimento di prevenzione può essere iniziato o proseguito ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2-ter, 2-*quater*, 10 e 10-ter.

Nei casi previsti dal comma precedente e prima di adottare alcuno dei

provvedimenti indicati negli articoli 10 e 10-ter, il tribunale chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento coloro che vi hanno interesse i quali, anche con l'assistenza di un difensore, possono svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione ».

ART. 23.

1. Dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

« ART. 10-sexies. — 1. La disposizione prevista dall'articolo 13-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si applica con riferimento alle misure di prevenzione personali disciplinate dalla presente legge.

2. La riabilitazione comporta la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 ».

ART. 24.

1. Dopo l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 23 della presente legge, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-septies. — 1. Se nella dichiarazione prevista dall'articolo 10 è attestato il falso, l'autore è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

ART. 25.

1. L'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore

della Repubblica territorialmente competente, trasmettendogli gli atti rilevanti.

2. Il procuratore della Repubblica promuove il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Il tribunale che procede per l'applicazione di una misura di prevenzione, quando si è iniziato o penda a carico della stessa persona procedimento penale per il delitto indicato nel comma 1, può sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 3 del codice di procedura penale, dopo aver disposto i provvedimenti previsti dagli articoli 2-bis e seguenti, 10 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575. In tal caso sono sospesi i termini previsti dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dall'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575.

4. Al termine del periodo di sospensione, eventualmente disposto ai sensi del comma 3, il tribunale decide sulla misura di prevenzione personale e sulle connesse misure patrimoniali e interdittive valutando l'attuale pericolosità del soggetto.

5. Il sequestro e la confisca prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale ai sensi degli articoli 222 e seguenti, 337 e seguenti del codice di procedura penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata del procedimento penale, e si estinguono ove venga disposta sugli stessi beni, con provvedimento definitivo, la confisca in sede di procedimento penale ».